

**D.D.G. 16/3/2007 - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**

**F. A. Q. del 15/5/2007**

(Frequently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente")

26)

**D.: Possono iscriversi con riserva negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai Corsi COBASLID, che frequentano i corsi attivati presso le Accademie di Belle Arti ai sensi del decreto del Ministero Università Ricerca n. 56 del 31 ottobre 2006?**

R.: Sì. Considerata l'equiparazione dei corsi COBASLID ai corsi SSIS, anche il modulo aggiuntivo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, destinato ai docenti abilitati nelle classi di concorso di cui al D.M. 56/06, deve essere equiparato ai corrispondenti moduli aggiuntivi delle SSIS.

27)

**D.: Possono chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che siano in possesso sia del diploma di Didattica della Musica - abilitante per l'insegnamento di educazione musicale purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado - conseguito in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, sia dell'iscrizione negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996?**

R.: Sì, in quanto l'art.1, comma 605 della legge 296/06, che prevede il beneficio, non pone distinzioni tra le abilitazioni di educazione musicale in relazione alle diverse modalità di conseguimento.

28)

**D.: Il diploma di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno è titolo valutabile ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG)?**

R.: No, in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l'accesso all'attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DDG).

29)

**D.: E' possibile chiedere l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento con il possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita prima dell'entrata in vigore della legge 124/99?**

R.: Sì, in quanto trattasi, comunque di abilitazione valida. A tal fine, il competente Ufficio scolastico provinciale valuterà se la dichiarazione resa dal candidato contenga elementi sufficienti per l'individuazione del titolo, ovvero necessiti di integrazione.

30)

**D.: E' possibile chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo già utilizzato per l'iscrizione nell'ex graduatoria permanente (es.: superamento concorso a posti insegnante elementare) con altro titolo il cui conseguimento è previsto nel mese di giugno p.v.(es.: laurea scienze della formazione primaria)?**

R.: No. Il D.D.G. 16/3/2007 prevede l'iscrizione con riserva a favore di alcune categorie di personale che conseguiranno il titolo d'accesso, mentre non prevede la possibilità di chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo d'accesso ai fini del miglioramento del punteggio complessivo già conseguito nell'ex graduatoria permanente in occasione di aggiornamenti precedenti. Ciò, in applicazione dell'art.1, comma 605, lett.c) della legge 296/2006. Il conseguimento della laurea ai fini del miglioramento del punteggio potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento.

31)

**D.: Può chiedere l'inserimento in graduatoria un insegnante tecnico pratico già di ruolo per la stessa classe di concorso in altra provincia che non ha i requisiti richiesti dal D.D.G. 16/3/2007 per l'ammissione alla procedura (nominato in ruolo a seguito dell'iscrizione nella graduatoria dell'ex concorso per soli titoli a cui ha potuto accedere, ancorchè privo del superamento dello specifico concorso, in forza di disposizione di legge, con il diploma di II grado e 360 giorni i servizio)?**

R.: No. Pur non essendo in discussione la posizione di ruolo, conseguita legittimamente, l'interessato non può partecipare ad una procedura per la quale, tassativamente, la legge richiede il possesso dell'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento conseguite in concorso per esami e titoli o mediante altra procedura abilitante.

32)

**D.: E' valutabile il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia della provincia di Trento?**

R.: Sì, in assenza di scuole dell'infanzia statali in quella provincia, il servizio è valutabile ai sensi del punto B.1 della Tabella (All. 2 al DDG).

33)

**D: Il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l'insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A?**

R: No, in quanto la nota 6 della tabella di valutazione dei titoli recita: Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Qualora il medesimo servizio sia stato ascritto alle 2 graduatorie, l'aspirante è invitato a regolarizzare la domanda.

34)

**D.: Coloro che sono iscritti in soprannumero al corso SSIS , come previsto dall'art.5, punto 3 della legge 53/03, che hanno avuto quindi l'abbreviazione del percorso formativo ed hanno frequentato solo un anno di corso, hanno diritto ai 30 punti?**

R.: No, gli iscritti in soprannumero, che hanno frequentato un solo anno di corso, non hanno diritto ai 30 punti perché la Tabella di valutazione dei titoli prevede tale punteggio solo per coloro che hanno frequentato corsi biennali.

35)

**D.: All'aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d'insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?**

R.: All'aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3°

anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l'abilitazione presso la S.S.I.S. è stata conseguita "fuori corso", il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione.

36)

**D.:** Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d'accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?

R.: Sì, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2 al D.D.G.) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell'infanzia.

37)

**D.:** L'insegnante che nel 2005 ha chiesto l'attribuzione dei 30 punti (24+6) per abilitazione S.S.I.S. sulla classe A049 e che nel 2006 si è abilitata anche per la classe A047 con la frequenza di un semestre aggiuntivo, può chiedere di spostare i 30 punti?

R.: No. I 30 punti possono essere attribuiti solo a seguito della frequenza di corsi S.S.I.S. biennali e non è possibile spostare il punteggio già attribuito nel precedente aggiornamento (v. art.3, comma 2, del D.D.G.). L'abilitazione in questione sarà valutata 6 punti, fermo restando che l'eventuale servizio d'insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.

38)

**D.:** La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media (Allegato 3), punto II - TITOLI DIDATTICI, lettera d), recita: "*Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5*". I punti vanno assegnati anche se il servizio è stato reso in una scuola media legalmente riconosciuta?

R.: Il servizio va valutato, ma il punteggio va attribuito in misura ridotta del 50%, secondo il principio generale che vuole che i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute siano valutati la metà.